

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 1 dicembre 2008, n. 28519

Presidente Mattone - Relatore Balletti

Ricorrente Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale della Lombardia e altro

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 1999 l'“ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA” conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. “IL SOLE 24 ORE” al fine di fare accertare che il periodico settimanale edito dalla convenuta, dal titolo “GUIDA AL LAVORO”, aveva natura giornalistica e che, di conseguenza, la convenuta aveva l'obbligo di utilizzare, per la realizzazione di detto periodico, solo personale giornalistico regolarizzato ai sensi del relativo c.c.n.l. e di ordinarle, quindi, di fare ricorso solo a questo tipo di personale.

Si costituiva in giudizio la società convenuta che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

L'adito Tribunale - con sentenza n. 14821/2002 del 5 dicembre 2002 - accoglieva la domanda [nel senso che dichiarava che il settimanale “GUIDA AL LAVORO” aveva natura giornalistica, con conseguente obbligo dell'editore di uniformarsi alla legge professionale dei giornalisti in relazione al personale di redazione], ma - su impugnativa di parte soccombente e ricostitutosi il contraddittorio - la Corte di appello di Milano - con sentenza n. 1754/2004 del 18 giugno 2004 - così provvedeva: «1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14821/2002, rigetta le domande proposte dall'Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Lombardia; 2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».

Per la cassazione della cennata sentenza l'ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA propone ricorso assistito da un unico motivo.

L'intimata s.p.a. IL SOLE 24 ORE resiste con controricorso e propone “ricorso incidentale condizionato” assistito da un motivo, a cui resiste il ricorrente principale con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

I - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

II - Con l'unico motivo del ricorso principale il ricorrente - denunciando “violazione dell'art. 28 della legge n. 69/1963, nonché vizi di motivazione” - censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello di Milano «definito come riviste tecniche, professionali o scientifiche solo quelle testate che non sono il frutto di attività giornalistica in senso stretto e per avere commesso un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto ha risolto il problema in parte mediante una tautologia (Guida al lavoro è una rivista tecnica perché si occupa di questioni tecniche), in parte banalizzando la questione a un mero problema di chiarezza di linguaggio (confondendo il linguaggio chiaro con quello divulgativo), senza prendere affatto posizione sulla questione della natura giornalistica, o meno, dell'attività necessaria al confezionamento della rivista».

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società ricorrente - denunciando “violazione dell'art. 11 della legge n. 69/1963, nonché vizi di motivazione” - addebita alla «Corte di merito di avere ritenuto che l'Ordine professionale abbia interesse e sia legittimato ad agire nei confronti di qualsiasi terzo per farne accertare l'obbligo ad attenersi alla legge professionale».

III - Il ricorso “principale” come dianzi motivato non merita accoglimento.

III/a - In linea generale è da premettere che l'ordinamento della professione di giornalista, come costituito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l'istituzione dell'Ordine e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, persegue fini che superano di gran lunga la tutela sindacale dei diritti di categoria nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica (Corte cost. n. 71/1991); così l'Ordine dei giornalisti ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti (Corte cost. n. 11/1968).

Sempre in generale, sulla individuazione dei dati concreti che differenziano la posizione del giornalista da qualsiasi altro addetto ad attività di informazione, in assenza di elementi obiettivi rinvenibili nella legge professionale o nella contrattazione collettiva, questa Corte ha statuito che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista viene in tal modo a porsi come “mediatore intellettuale” fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare, quindi, il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (Cass. n. 2166/1992, Cass. n. 4547/1990, Cass. n. 3291/1990, Cass. n. 6574/1981). Con riferimento ai canoni di comune esperienza, presupposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ai fini dell'individuazione dell'attività giornalistica, devono poi assumere il dovuto rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato (proprio per la continuità il «giornale» in senso proprio si distingue da ogni altro «stampato»), nonché l'attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si

rinnova quotidianamente l'interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazioni diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro "novità", della dovuta attenzione e considerazione (Cass. n. 1827/1995).

III/b - Tanto premesso, si rimarca che la normativa generale [con la conseguenza indicata dalla giurisprudenza consolidata secondo cui viene considerato nullo il rapporto di lavoro nel caso di lavoro giornalistico svolto da prestatore non iscritto all'albo, ammettendosi ex art. 2126 cod. civ. l'applicabilità del contratto collettivo giornalistico per il periodo di tempo in cui il rapporto lavorativo ha avuto svolgimento (ex plurimis, Cass. Sez. un. n. 2029/1979)] subisce una deroga nel caso di attività di informazione diffusa mediante periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico nel cui ambito l'art. 28 della legge professionale (l. 3 febbraio 1963, n. 69) sancisce che «nell'albo dei giornalisti sono ammessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalisti, assumono la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici».

La cennata disposizione ammette, pertanto, che la realizzazione delle pubblicazioni summenzionate possa avvenire senza l'ausilio di personale giornalistico e quindi senza che al personale dipendente debba applicarsi il contratto collettivo giornalistico, sicché - non essendo controversia tra le parti la sussistenza della cennata deroga - il fulcro della questione risiede essenzialmente nella corretta interpretazione dell'art. 28 cit. con riferimento ai limiti di applicabilità dello stesso ai «periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici» - carattere questo che, secondo la sentenza impugnata, censurata diffusamente dal ricorrente sulle relative modalità interpretative, connoterebbe il periodico "Guida al Lavoro" -.

Al riguardo la disposizione dell'art. 28 - nel senso che "nell'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi di coloro che, pur non esercitando l'attività giornalistica assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico" - contiene i presupposti per la soluzione della questione, per cui vale riferirsi a quanto statuito da questa Corte secondo cui «alla stregua delle previsioni di cui agli artt. 46 e 28 della legge n. 69/1963 si ricava che solo un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti può assumere la qualità di direttore responsabile di pubblicazioni periodiche in generale, mentre solo per la direzione di quelle a carattere tecnico, professionale o scientifico (con esclusione dei periodici sportivi e cinematografici) è sufficiente l'iscrizione negli "elenchi speciali" di cui al citato art. 28» (Cass. n. 13067/2007). Con la conseguenza che soltanto il direttore responsabile "non giornalista" deve - per evidenti ragioni di responsabilità editoriale - essere "registrato" (e non "iscritto") in "un elenco annesso all'albo dei giornalisti", confermandosi così che - come il (e ancor più del) direttore - i dipendenti dalle aziende di "pubblicazioni periodiche a carattere tecnico, professionale o scientifico" non debbano essere giornalisti iscritti all'albo professionale e, quindi, nel relativo rapporto di lavoro può legittimamente non essere applicato il contratto collettivo giornalistico.

III/c - Tanto ritenuto, sulla successiva e dirimente questione in merito alla fissazione dei criteri per l'identificazione degli elementi idonei a qualificare il carattere "tecnico, professionale o scientifico" di "Guida al lavoro", il ricorrente censura sul punto la pronuncia della Corte di appello che avrebbe assunto la decisione impugnata «sulla base di due considerazioni: non sarebbe dirimente la circostanza che "Guida al lavoro" utilizzi un linguaggio chiaro e semplice, perché anche le pubblicazioni tecniche o scientifiche o professionali dovrebbero usare un linguaggio caratterizzato da chiarezza e semplicità; decisivo parrebbe invece il fatto che la pubblicazione in questione non viene diffusa in edicola (questa circostanza, insieme alla natura oggettivamente tecnica e professionale del contenuto di "Guida al lavoro", porterebbe a concludere nel senso che la testata possiede natura tecnica e professionale».

Peraltro, e più precisamente, il Giudice di appello ha motivatamente ritenuto: a) con riferimento al primo punto, «la semplicità del linguaggio o la semplificazione dei richiami contenuti nelle note di commento alle sentenze riportate nelle apposite aree tematiche della rivista, avrebbe potuto al più indurre ad escludere il taglio strettamente scientifico della rivista, ma non anche la sua vocazione tecnico-professionale, tenuto conto della monotematicità degli argomenti di cui essa si occupa e del modo approfondito e specialistico della relativa trattazione»; b) con riferimento al secondo punto, «la circostanza che "Guida al lavoro" non sia distribuito in edicola, valutata in concorso con il già detto carattere oggettivamente tecnico-professionale dei contenuti della rivista e delle modalità di trattazione dei temi di cui si occupa, ben può contribuire ad esaltare questi ultimi e ad escludere, di conserva, la natura giornalistico-divulgativa della pubblicazione, proprio per la sua attitudine ad evidenziare come la platea dei lettori, potenziali fruitori della pubblicazione, non sia un pubblico indifferenziato, ma piuttosto una limitata categoria di operatori professionali, interessati agli approfondimenti e all'aggiornamento costante in materia giuslavoristica garantito dal periodico, e quindi disponibili ad acquistarlo in regime di abbonamento».

Di conseguenza, il percorso motivazionale alla base della interpretazione dell'art. 29 della legge n. 69/1963, nel senso di fare rientrare la rivista in contestazione nell'ambito delle "pubblicazioni a carattere tecnico, professionale e scientifico", appare senz'altro corretta e non censurabile sotto il profilo logico-giuridico.

Non sussiste, infatti, nella sentenza impugnata, una asserita violazione dell'art. 12 delle "preleggi" [norma che «contiene tutti i criteri ermeneutici della legge e, specificamente, sia il criterio dell'interpretazione estensiva (che consente l'utilizzazione di norme regolanti casi simili, e non già identici), sia quello dell'interpretazione analogica (che permette l'utilizzazione di norme che disciplinano materie analoghe ossia risultati diversi aventi solo qualche punto in comune con il caso da decidere)» (Cass. n. 7494/1990)] in quanto la Corte di appello ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo giudizio la norma dell'art. 28 senza incorrere nella denunciata violazione di legge o nei pretesi vizi di motivazione - come erroneamente asserito dalla società ricorrente -.

Pervero, in tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denuncia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni; da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un'errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perché la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

In ogni caso, la denuncia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concluzione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. Con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente dell'insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Vizio di motivazione che - con riferimento al percorso argomentativo dinanzi sinteticamente riportato - nella specie non sussiste atteso che: il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

IV - A conferma della pronuncia di rigetto del ricorso "principale" vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza, poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

V/a - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale deve essere respinto e la cennata decisione non può che comportare l'assorbimento del ricorso incidentale in quanto proposto "in via condizionata" e tale condizione (id est, accoglimento del ricorso) non si è, appunto, verificata.

V/b - L'alternativo esito dei giudizi di merito, comprovante la complessità delle questioni sviluppate in sede di legittimità con elevato impegno difensivo da entrambe le parti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.